

Il Decreto interministeriale 02/05/2020 recepisce il IV elenco di Valori limite di esposizione in ambiente di lavoro.

Dopo lunga gestazione, con il Decreto interministeriale 02.05.2020 viene recepita la Direttiva 2017/164/UE recante il quarto elenco dei valori indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici.

Il DM, di soli 2 articoli:

- sostituisce integralmente l'ALLEGATO XXXVIII del D.Lgs. 81/2008,
- rinvia al 22 agosto del 2023 i VLE per monossido di carbonio, monossido e biossido di azoto per le attività sotterranee in miniere e gallerie.

Sempre nell'ambito della discrezionalità consentita agli Stati membri, per il Cloruro di metilene, solvente di vasto impiego nella chimica-farmaceutica, i limiti indicativi comunitari sono dimezzati rispettivamente a 50 ppm per le 8 ore e 100 ppm per il breve termine, e risultano così allineati ai TLV della ACGIH-USA.

Il nuovo Decreto sana un'inadempienza perdurante dal 2018 e per la quale era iniziata la procedura di infrazione, ma non pone fine alle necessità di adeguamento per il legislatore italiano visto che il percorso del VLE europei continua (vedi tabella 1) e nel frattempo è stato pubblicato il quinto elenco riguardante i 10 agenti riportati in Appendice.

15 Maggio 2020

Ing. Gianandrea Gino - Studio Sirt Milano

Tabella 1 Il percorso europeo dei VLE per ACP (non include agenti Cancerogeni-Mutageni)

Direttiva	Titolo - Origine - Autore - Argomento	Termini	Stato
91/322/CEE	Fissazione di valori limite indicativi	1993	Recepita
2000/39/CE	Primo elenco di valori limite	2001	Recepita
2006/15/CE	Secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale e che modifica le direttive 91/322/CEE e 2000/39/CE	2007	Recepita
2009/161/UE	Terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale e che modifica la direttiva 2000/39/CE	2011	Recepita
Rettifica 03.07.2014	Rettifica della direttiva 2000/39/CE dell'8 giugno 2000, relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite	=	=
2017/164/UE	Quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE	2018	Recepita
2019/1831/UE	Quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale e che modifica la direttiva 2000/39/CE	2021	Da recepire

APPENDICE: V ELENCO DI VLE PROFESSIONALE SECONDO LA DIRETTIVA UE 2019/1831

DIRETTIVA	ACP	CE ⁽¹⁾	CAS ⁽²⁾	VALORI LIMITE				Note ⁽³⁾
				8 ore ⁽⁴⁾		Breve termine ⁽⁵⁾		
				mg/m ³ ⁽⁶⁾	ppm ⁽⁷⁾	mg/m ³ ⁽⁶⁾	ppm ⁽⁷⁾	
2019/1831	Anilina ⁽⁸⁾	200-539-3	62-53-3	7,74	2	19,35	5	Pelle
2019/1831	Clorometano	200-817-4	74-87-3	42	20	-	-	-
2019/1831	Trimetilammina	200-875-0	75-50-3	4,9	2	12,5	5	-
2019/1831	2-fenilpropano (cumene) ⁽⁸⁾	202-704-5	98-82-8	50	10	250	50	Pelle
2019/1831	Acetato di sec-butile	203-300-1	105-46-4	241	50	723	150	-
2019/1831	4-amminotoluene	203-403-1	106-49-0	4,46	1	8,92	2	Pelle
2019/1831	Acetato di isobutile	203-745-1	110-19-0	241	50	723	150	-
2019/1831	Alcool isoamilico	204-633-5	123-51-3	18	5	37	10	-
2019/1831	Acetato di n-butile	204-658-1	123-86-4	241	50	723	150	-
2019/1831	Tricloruro di fosforile	233-046-7	10025-87-3	0,064	0,01	0,12	0,02	-

⁽¹⁾ N. CE: Numero CE (Comunità europea) - identificatore numerico delle sostanze all'interno dell'Unione europea

⁽²⁾ N. CAS: *Chemical Abstract Service Registry Number*

⁽³⁾ La notazione *cute* o *pelle* attribuita al valore limite di esposizione rivela la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle.

⁽⁴⁾ Misurato o calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata nel tempo (TWA).

⁽⁵⁾ Limite di esposizione di breve durata (STEL). Valore limite che non deve essere superato. Il periodo di riferimento è di 15 minuti, se non altrimenti specificato.

⁽⁶⁾ mg/m³: milligrammi per metro cubo di aria. Per le sostanze in fase gas o vapore il valore limite è espresso a 20 °C e 101,3 KPa.

⁽⁷⁾ ppm: parti per milione per volume di aria (ml/m³)

⁽⁸⁾ Durante il monitoraggio dell'esposizione è opportuno tenere presenti i pertinenti valori del monitoraggio biologico, come suggerito dal comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL)